MISURE FINANZIARIE URGENTI IN FAVORE DI REGIONI ED ENTI LOCALI ED INTERVENTI LOCALIZZATI NEL TERRITORIO

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 31 ottobre 2013, non più in vigore dal 31 dicembre 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio
Estremi	Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-finanziarie-urgenti-in-favore-di-regioni-ed-enti-locali-ed/art-3-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it